

**GIGLIO & Partners**

Dottori Commercialisti e Revisori legali

**News per i Clienti dello studio**

**Dr. Renato Giglio**

**Dr. Antonio Piras**

**Dr. Alessandro Ambrosio**



**Ai Gentili Clienti**

## **Spesometro semestrale in scadenza il prossimo 28 settembre 2017**

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che l'art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le **fatture emesse, ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, con conseguente **abolizione** del c.d. **spesometro annuale**. Questo nuovo adempimento deve essere assolto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9.

**Soltanto per il 2017**, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione assume **cadenza semestrale**, così come stabilito dal D.L. 244/2016. Con **comunicato stampa dell'1.9.2017**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che il **termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, è stato posticipato al 28 settembre 2017**, in luogo del termine ordinario del 16 settembre.

Con il recente avviso pubblicato il 12.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che i **medici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014** (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) non sono tenuti a trasmettere, nell'ambito della comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro il

1

---

**GIGLIO & PARTNERS**

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

28.9.2017, i **dati che sono già oggetto di trasmissione al "Sistema Tessera Sanitaria" (TS)**. Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, **l'Agenzia eviterà, comunque, la duplicazione delle informazioni**.

È stato altresì chiarito che **anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati** delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, **nel rispetto dei termini normativamente previsti per l'adempimento**, ma **limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta**. **Resta ferma la possibilità**, per gli stessi soggetti, di inviare **i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data**.

## Premessa

---

L'art. 4, co. 1, del **DL 193/2016**, riformulando l'art. 21 del DL 78/2010, ha introdotto, a decorrere dall'**1.1.2017**, per tutti i soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione), l'obbligo di **trasmettere**, in modalità telematica e **su base trimestrale**, i **dati di tutte le fatture emesse**, di quelle **ricevute e registrate** ai sensi dell'art. 25 del DPR 26.10.1972, n. 633 (comprese le bollette doganali) e delle **note di variazione** relative alle predette fatture, con conseguente **abolizione del c.d. "spesometro annuale"**.

## Soggetti interessati

---

Sono **obbligati alla comunicazione** dei dati delle fatture emesse e ricevute **tutti i soggetti passivi IVA**, ossia tutti gli **operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione** ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

### Osserva

Anche le **associazioni sportive dilettantistiche e gli enti assimilati**, che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L. 398/1991, sono tenuti alla **comunicazione dei dati relativi alle sole fatture emesse**, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, per le attività (sia istituzionali che commerciali) rientranti nel regime agevolato.

---

## GIGLIO & PARTNERS

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

## **Soggetti esonerati**

---

Sono **esonerati** i soli produttori agricoli che **soddisfano entrambe le seguenti condizioni**:

- nell'anno solare precedente hanno realizzato **un volume d'affari non superiore e 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- **sono situati nelle zone montane** di cui all'art. 9 del DPR 601/73, non rilevando il domicilio fiscale ma il luogo di svolgimento dell'attività.

Affinché operi l'esonero sopra descritto, i produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 **devono svolgere la propria attività in terreni che** siano:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- **compresi nell'elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di **comprensori di bonifica montana**.

I **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 non ricompresi nella deroga di cui sopra sono, invece, tenuti **a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari**, delle quali **hanno ricevuto copia** (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture anche:

- **i soggetti che**, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture** all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- **i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015) o **che rientrano nel regime forfetario per gli autonomi** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

---

---

### **GIGLIO & PARTNERS**

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

## Termini di trasmissione

La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, deve essere trasmessa entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9.

TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE
<b>I trimestre (1.1 - 31.3)</b>	<b>31.5</b>
<b>II trimestre (1.4 - 30.6)</b>	<b>16.9</b>
<b>III trimestre (1.7 - 30.9)</b>	<b>30.11</b>
<b>IV trimestre (1.10 - 31.12)</b>	<b>28.2 dell'anno successivo</b>

**Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione del nuovo adempimento**, la comunicazione assume cadenza semestrale, così come da stabilito dal D.L. 244/2016. Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre si sarebbe dovuta inviare **entro il prossimo 18.9.2017** (il 16.9 cade di sabato), mentre quella relativa al secondo semestre 2017 entro il prossimo 28.2.2018. Tuttavia, con **comunicato stampa del 1.9.2017**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che il **termine** per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, viene **posticipato al 28 settembre 2017**, in luogo appunto del termine ordinario del 16 settembre.

Periodo di riferimento	Termine di invio
<b>I semestre 2017 (1.1.2017 – 30.6.2017)</b>	<b>28.9.2017</b>
<b>II semestre 2017 (1.7.2017 – 31.12.2017)</b>	<b>28.2.2018</b>

Il costo della prestazione professionale sarà posto a carico con la prossima parcellazione.  
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si ricorda che le Circolari dello sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Alghero, lì 18 settembre 2017

---

---

### GIGLIO & PARTNERS

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)